

Regolamento d'Esame, Professionale Superiore

per

Esperti in finanza ed investimenti

(Diploma federale)

Indice

1	Disposizioni generali	1
1.1	Scopo dell'esame	1
1.2	Organo responsabile	1
2	Organizzazione	1
2.1	Composizione della commissione d'esame	1
2.2	Compiti della commissione d'esame	1
2.3	Notifica al pubblico / Vigilanza	1
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	2
3.1	Pubblicazione	2
3.2	Iscrizione	2
3.3	Ammissione	2
3.4	Spese	2
4	Svolgimento	3
4.1	Convocazione	3
4.2	Ritiro del candidato	3
4.3	Esclusione	3
4.4	Sorveglianza degli esami, periti	3
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	4
5	Modalità	4
5.1	Parti dell'esame	4
5.2	Contenuto	4
6	Valutazione e note	5
6.1	Valutazione	5
6.2	Valore delle note	5
7	Superamento e ripetizione dell'esame	5
7.1	Condizioni per il superamento dell'esame	5
7.2	Certificato d'esame	5
7.3	Ripetizione	5
8	Diploma, titolo e procedura	6
8.1	Titolo e pubblicazione	6
8.2	Ritiro del diploma	6
8.3	Diritto di ricorso	6
9	Copertura delle spese s'esame	6
9.1	Vacazioni, rendiconto	6
10	Disposizioni finali	7
10.1	Abrogazione del diritto vigente	7
10.2	Disposizioni transitorie	7
10.3	Entrata in vigore	7
11	Emissione e approvazione	7
12	modifica nel Regolamento d'esame	8

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 Disposizioni generali

1.1 Scopo dell'esame

Lo scopo dell'esame è quello di verificare che le candidate ed i candidati dispongano delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'esercizio della professione di esperto in finanza ed investimenti (analisi finanziaria, gestione del patrimonio, Wealth Management, Relationship Management et Behavioural Finance, immobiliare, diritto e fiscalità).

1.2 Organo responsabile

1.2.1 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:

Swiss Financial Analysts Association SFAA

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.1.1 Lo svolgimento dell'esame è affidato a una commissione d'esame composta di 5 membri, nominata dalla SFAA per un periodo di 3 anni.

2.1.2 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.2.1 La commissione d'esame

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il rilascio del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.2.2 La commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria della SFAA

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.3.1 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.3.2 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame è annunciato pubblicamente, nelle tre lingue ufficiali, almeno 5 mesi prima del suo inizio.

3.1.2 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.3.1 È ammesso all'esame chi:

- a) possiede un certificato di formazione professionale, un certificato di maturità o una formazione equivalente ed ha esercitato per almeno tre anni una professione in ambito finanziario, oppure;
- b) possiede un titolo universitario ed ha esercitato per almeno un anno una professione in ambito finanziario;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.3.2 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

3.4.1 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.

3.4.2 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dagli esami per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.4.3 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. Detta tassa è a carico della SFAA.

3.4.6 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 Svolgimento

4.1 Convocazione

- 4.1.1 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 30 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.1.2 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.1.3 Le persone candidate sono convocate almeno 60 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.1.4 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.2.1 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro tre settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.2.2 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
 - malattia, infortunio o maternità;
 - lutto nella cerchia ristretta.
- 4.2.3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione

- 4.3.1 È escluso dall'esame chi:
- utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.3.2 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.4.3 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.
- 4.5.2 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione del diploma.

5 Modalità

5.1 Parti dell'esame

5.1.1 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Esame	Tipo d'esame	Orario ore	Ponderazione
Esame intermedio			
• Analisi e valutazione delle azioni, Analisi finanziaria ed analisi contabile, Corporate Finance	scritto	3.10h	33.3%
• Analisi e valutazione delle obbligazioni, Economia	scritto	2.40h	33.3%
• Analisi e valutazione degli strumenti derivati, Gestione del portafoglio	scritto	3.10h	33.3%
	Totale	9.00h	100%
Esame finale			
• Wealth Management	scritto	3.00h	33.3%
• Immobiliare, Relationship Management e Behavioural Finance	scritto	3.00h	33.3%
• Diritto e fiscalità	scritto	3.00h	33.3%
	Totale	9.00h	100%
Totale globale		18.00h	

5.1.2 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce.

5.2 Contenuto

- 5.2.1 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.2.2 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 Valutazione e note

6.1 Valutazione

- 6.1.1 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.
- 6.1.2 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.
- 6.1.3 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 Superamento e ripetizione dell'esame

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

- 7.1.1 L'esame intermedio e finale sono superati se:
- la nota complessiva è superiore o uguale a 4;
 - la candidata o il candidato non ha ottenuto più di una nota inferiore a 4;
 - la candidata o il candidato non ha ottenuto nessuna nota inferiore a 3;
- 7.1.2 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - dev'essere escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- il superamento o meno dell'esame;
- l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

7.3 Ripetizione

- 7.3.1 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 7.3.2 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4,0.
- 7.3.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

8 Diploma, titolo e procedura

8.1 Titolo e pubblicazione

8.1.1 Chi supera l'esame ottiene il diploma federale. Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

8.1.2 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Esperto(a) diplomato(a) in finanza ed investimenti
- Expert(e) diplômé(e) en finance et investissements
- Diplomierte(r) Finanz- und Anlageexperte

La traduzione inglese raccomandata è Qualified Expert in Finance and Investment with Federal Diploma of Higher VET (Vocational Education and Training).

8.1.3 I nominativi dei titolari di diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro del diploma

8.2.1 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

8.2.2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Tribunale amministrativo federale.

8.3 Diritto di ricorso

8.3.1 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

8.3.2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso la Tribunale amministrativo federale.

9 Copertura delle spese s'esame

9.1 Vacanze, rendiconto

9.1.1 La SFAA, su proposta della commissione d'esame, fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

9.1.2 La SFAA assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

9.1.3 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame, la Commissione d'esame invia un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

10 Disposizioni finali

10.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del settembre 2000 concernente l'esame professionale superiore per esperto diplomato in finanza e investimenti è abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

10.2.1 Il primo esame in base al presente regolamento avrà luogo nel 2005.

10.2.2 I ripetenti in base al regolamento vigente, del settembre 2000, hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

10.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione del UFFT.

11 Emissione e approvazione

Bülach,

Swiss Financial Analysts Association SFAA

Marco Curti

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

Il direttore

Eric Fumeaux

12 Modifica nel regolamento d'esame

A partire da inizio 2008, gli articoli seguenti sono stati modificati:

- 4.2.1 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro ~~due~~ tre settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti ~~e pratici~~ è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni. ...
- ~~4.4.2 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.~~
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti ~~e pratici~~ è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.4.3 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.
- 4.4.4 Soppreso.
- 5.1.1 Vecchio

Esame finale

• Wealth Management	scritto	4.00h	35%
• Relationship Management e Behavioural Finance	scritto	2.00h	25%
• Immobiliare	scritto	1.00h	15%
• Diritto e fiscalità	scritto	2.00h	25%
	Totale	9.00h	100%

Nuovo

Esame finale

• Wealth Management	scritto	3.00h	33.3%
• Immobiliare, Relationship Management e Behavioural Finance	scritto	3.00h	33.3%
• Diritto e fiscalità	scritto	3.00h	33.3%
	Totale	9.00h	100%

- 8.1.2 ... La traduzione inglese raccomandata è Qualified Expert in Finance and Investment with Federal Diploma of Higher VET (Vocational Education and Training).
- 8.2.2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la ~~Commissione di ricorso del DFE~~ Tribunale amministrativo federale.
- 8.3.2 ... Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso la ~~Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo~~ Tribunale amministrativo federale.

- 9.1.3 ~~Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.~~ Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame, la Commissione d'esame invia un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.
- 10.3 Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione del UFFT con effetto sino al 31.12.2011.

Queste modifiche sono state approvate dalla Signora Dr. Ursula Renold, Direttrice dell' UFFT il 27 febbraio 2008.